

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LIBERI DI VEDERE"

Art. 1 - Denominazione e sede

E' stata costituita in La Spezia, fra cultori e amatori della fotografia, un'Associazione denominata "Liberi di Vedere".

Art. 2 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 3 - Scopi

L'Associazione non ha finalità politiche né scopi di lucro.

L'Associazione si propone l'incremento dell'arte della fotografia:

- a) radunando cultori ed amatori di tale arte per lo sviluppo del senso estetico ed artistico e per il perfezionamento della tecnica;
- b) promuovendo esposizioni, sia personali che collettive, favorendo pubblicazioni artistiche e tecniche, allacciando rapporti con altre Associazioni fotografiche nazionali o estere, organizzando manifestazioni miranti in genere alla conoscenza e al progresso dell'arte fotografica;
- c) realizzando corsi, conferenze, workshop e pubblicazioni, anche periodiche, nel rispetto della relativa disciplina di legge.

Art. 4 - Soci effettivi

Sono soci effettivi le persone fisiche che ne facciano domanda scritta e che intendano praticare le attività dell'Associazione stessa. Le domande, redatte su appositi moduli, debbono essere presentate al Consiglio Direttivo dell'Associazione, che si riserva il diritto di approvarle. La qualifica di socio si acquisisce per l'intero anno sociale, previo pagamento della quota associativa. Il socio, all'atto dell'iscrizione, acquisisce tutti i diritti e i doveri dei soci per l'anno in corso e, successivamente, di anno in anno, al rinnovo dell'iscrizione.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

Al momento in cui la domanda viene accettata, i richiedenti debbono versare alla cassa della associazione la quota associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

I soci hanno diritto di:

- a) essere eletti alle cariche sociali;
- b) partecipare con diritto di voto alle assemblee ordinarie e straordinarie;
- c) fruire di tutte le iniziative del gruppo;
- d) proporre al Consiglio Direttivo manifestazioni o quanto altro possa contribuire alle finalità del gruppo;
- e) usufruire dell'attrezzatura del gruppo.

I soci che non ottemperino al versamento della quota associativa, nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, non potranno esercitare il diritto di voto, rivestire cariche in seno all'Associazione, presentare mozioni, rappresentare altri soci o farsi rappresentare alle assemblee, e ciò sino al momento in cui non abbiano regolarizzato la loro posizione amministrativa.

Il socio che si renda indegno per qualunque grave motivo morale o civile potrà essere allontanato dall'associazione su delibera del Consiglio Direttivo.

Art.7 - Soci onorari

Sono soci onorari tutte quelle persone che si rendano particolarmente meritevoli nei riguardi dell'Associazione e dell'arte fotografica in genere. I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta di un socio con l'approvazione dell'assemblea. Essi non corrispondono alcuna quota sociale, non hanno diritto di voto e non possono rivestire cariche in seno all'associazione.

Art. 8 - Organi

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente.

Art. 9 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è costituita dai soci effettivi, escluso i minori di età, in regola con il versamento della quota socia.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) dare indirizzi di massima sull'attività da svolgere per la realizzazione degli scopi di cui all'art.3 del presente statuto;
- b) nominare i membri del Consiglio Direttivo;
- c) modificare lo statuto con la maggioranza prevista dall'art.11;
- d) deliberare lo scioglimento dell'Associazione con la maggioranza prevista dall'art.11 e la devoluzione del patrimonio come contemplato nell'art. 20.

Art. 10 - Convocazioni e validità delle delibere

L'Assemblea sarà convocata su decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei soci ogni qualvolta se ne presenti la necessità. La convocazione è fatta mediante invito scritto, eventualmente trasmesso telematicamente, recante data, luogo e ora della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno; l'invito ai soci deve essere inviato almeno sette giorni prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di convocare l'Assemblea ordinaria dei soci almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per discutere e deliberare sul bilancio dell'esercizio precedente. I soci hanno la facoltà di farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio mediante delega scritta. I Consiglieri non possono ricevere deleghe. A ciascun socio spetta un voto. I soci onorari non hanno diritto di voto. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese in prima convocazione con la maggioranza dei voti con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti. Le votazioni dell'assemblea si fanno per alzata di mano.

Art. 11 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta dei soci che rappresentino almeno un terzo del totale. Essa può modificare il presente Statuto mantenendo gli scopi originari dell'Associazione e deliberare lo scioglimento dell'Associazione. Per la validità delle sue deliberazioni, in prima convocazione, è necessario il consenso di almeno la metà più uno dei

soci iscritti. L'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione se è presente almeno un terzo dei soci iscritti e delibera con la maggioranza di due terzi dei presenti. Per quanto riguarda convocazioni e deleghe si applicano le norme dell'art. 10.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dai membri nominati dall'Assemblea, dura in carica 2 anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Tale Consiglio è composto da 5 membri, scelti fra i soci. Se, per qualsiasi motivo, venissero a mancare dei consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione. I consiglieri così eletti restano in carica fino alla fine del mandato del Consiglio stesso. Qualora il numero dei consiglieri si riduca a meno della metà, l'intero Consiglio Direttivo si considera decaduto e si dovrà procedere alla convocazione di una Assemblea per il rinnovo dello stesso.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi 5 membri il presidente, il vice-presidente, il segretario. Lo stesso Consiglio Direttivo eleggerà il tesoriere all'interno o all'esterno del Consiglio stesso e anch'esso durerà in carica 2 anni.

Art. 13 - Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) convoca le assemblee stabilendone data, luogo ed ordine del giorno;
- c) decide sugli investimenti patrimoniali;
- d) stabilisce l'importo delle quote associative annuali;
- e) delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci;

Art. 14 - Convocazioni e delibere del Consiglio Direttivo

Il Consiglio si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta mediante invito scritto, eventualmente trasmesso telematicamente, recante data, luogo e ora della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno; l'invito deve essere inviato almeno sette giorni prima della riunione. Tale formalità non è necessaria quando è presente la totalità dei consiglieri. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio saranno fatte constatare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Consigliere segretario.

Art. 15 - Presidente

Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte alle autorità ed ai terzi;
- b) convoca il Consiglio Direttivo;
- c) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- d) può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi, delegando a tale scopo anche il Consigliere segretario.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.

Art. 16 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza, impedimento o dimissioni. Nel caso di dimissioni del Presidente provvede, entro un mese, a convocare l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 17 - Segretario

Il Segretario redige verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo nonché delle Assemblee dei Soci mettendo a disposizione la relativa copia a chi ne facesse domanda, conserva gli atti sociali, tiene aggiornato il l'elenco dei Soci, esige crediti ed effettua pagamenti. In caso di assenza o impedimento è delegato da un Socio nominato dal Presidente.

Art. 18 - Tesoriere

Il Tesoriere prepara il rendiconto economico e finanziario annuale nonché quello di previsione per il nuovo anno sociale.

Art. 19 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione si compone:

- a) di un contributo annuale che gli iscritti versano nei termini stabiliti nelle casse dell'associazione;
- b) di eventuali contributi, lasciti e donazioni da parte di Enti Pubblici, Enti Privati, Associazioni e privati cittadini;
- c) dai beni acquistati o comunque acquisiti dall'Associazione stessa.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. L'Associazione si obbliga ad investire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali previste dallo Statuto.

Articolo 20 - Devoluzione del patrimonio associativo

In caso di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio, previa copertura di eventuali passività, deve essere devoluto a favore di Enti che ne continuino attività e scopi, oppure donato a opera benefica od altro organismo con fini di pubblica utilità designati dall'Assemblea Straordinaria.

Al di fuori di quanto riportato al paragrafo precedente, per il caso di scioglimento, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione.

Articolo 21 - Regolamento

Norme particolari per l'applicazione del presente Statuto e per il regolare svolgimento dei programmi, potranno essere sancite con apposito Regolamento, stilato dal Consiglio Direttivo, e approvate dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 22 - Codice Civile

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Statuto si farà riferimento a quanto previsto nel Codice Civile.